

Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: sig. H. Hijmans e sig.ra V. Perez Asinari, agenti)

Convenuto (nella causa C-317/04): Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig.ra M.C. Giorgi Fort e sig. M. Bishop, agenti)

Convenuta (nella causa C-318/04): Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P.J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey e F. Benyon, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (nella causa C-317/04): Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P.J. Kuijper, A. van Solinge e C. Docksey, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. M. Bethell e sig.re C. White e T. Harris, agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta (nella causa C-318/04): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. M. Bethell e sig.re C. White e T. Harris, agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister)

## Oggetto

Ricorso di annullamento: Annullamento della decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183 del 20 maggio 2004, pag. 83) [C-317/04]

Ricorso di annullamento: Annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti *United States Bureau of Customs and Border Protection* (GU L 235, pag. 11) [C-318/04]

## Dispositivo

1) Sono annullate la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e la decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle fron-

tiere degli Stati Uniti *United States' Bureau of Customs and Border Protection*.

- 2) Gli effetti della decisione 2004/535 sono mantenuti fino al 30 settembre 2006, senza che, tuttavia, tali effetti siano mantenuti oltre la data di estinzione dell'accordo.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese nella causa C-317/04.
- 4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nella causa C-318/04.
- 5) La Commissione delle Comunità europee supporterà le proprie spese nella causa C-317/04.
- 6) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Garante europeo della protezione dei dati supporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 228 dell'11.9.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV**

(Causa C-430/04) (<sup>1</sup>)

**(Sesta direttiva IVA — Efficacia diretta dell'art. 4, n. 5, secondo comma — Attività esercitata da un soggetto privato in concorrenza con una pubblica autorità — Organismo di diritto pubblico — Non assoggettamento per le attività esercitate in quanto pubblica autorità)**

(2006/C 178/03)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

## Parti nella causa principale

Ricorrente: Finanzamt Eisleben

Convenuto: Feuerbestattungsverein Halle eV

Interveniente: Lutherstadt Eisleben

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Soggezione degli enti pubblici per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, nei limiti in cui la loro mancata soggezione provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza — Possibilità per una società di diritto privato soggetta a tale imposta, che gestisce un crematorio e che si trova in concorrenza con un comune che esercita un'attività simile e che è esente o tassato in modo più vantaggioso, di avvalersi di simile disposizione

**Dispositivo**

*Il singolo che si trovi in concorrenza con un organismo di diritto pubblico e che lamenti il mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di tale organismo o l'imposizione troppo modesta alla quale quest'ultimo è assoggettato per le attività che esercita in quanto pubblica autorità, è legittimato a far valere l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nell'ambito di una controversia, come quella oggetto della causa principale, che contrappone il singolo all'amministrazione tributaria nazionale.*

(<sup>1</sup>) GU C 300 del 4.12.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlino — Germania) — innoventif Limited**

(Causa C-453/04) (<sup>1</sup>)

*(Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE — Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro — Iscrizione dell'oggetto sociale nel registro nazionale del commercio — Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell'oggetto sociale — Compatibilità)*

(2006/C 178/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Berlino

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: innoventif Limited

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Berlino — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Iscrizione del registro di commercio di una succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro subordinata al pagamento di un anticipo sulle spese di pubblicazione dell'oggetto sociale quale figurante nell'atto costitutiva della società

**Dispositivo**

*Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina l'iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui prevedibili costi di pubblicazione dell'oggetto sociale descritto nell'atto costitutivo di tale società.*

(<sup>1</sup>) GU C 6 dell'8.1.2005.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-475/04) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata attuazione nel termine previsto)*

(2006/C 178/05)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e M. Shotter, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniu e M. Tassopolou, agenti)